

Tribunale di Torre Annunziata - Giudice dott. Vitale - sentenza del 17.2.2017

Obbligazione e contratti – contratto di fideiussione – adempimento – azione giudiziale – tempestività dell'azione - decadenza del creditore - rinunzia – ammissibilità.

Art. 1957 c.c.

La decadenza del creditore dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento dell'obbligazione principale per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, ex art 1957 c.c., può essere convenzionalmente esclusa per effetto di rinunzia preventiva da parte del fideiussore, in quanto pattuizione affidata alla disponibilità delle parti. Tale volontà espressa non viola nessun principio a presidio di interesse di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.